

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori che eseguono lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA) e successive modifiche,

vista la domanda di rimessa in vigore dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2006, presentata il 16 novembre 2004 e la richiesta di adeguamento salariale inoltrata il 22 dicembre 2004 dalle parti contraenti del citato CCLA,

richiamata la pubblicazione della domanda di rimessa in vigore nel Foglio Ufficiale n. 99 del Cantone Ticino del 10 dicembre 2004 e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio n. 250 del 23 dicembre 2004, e della domanda di adeguamento salariale nel Foglio Ufficiale n. 104 del 28 dicembre 2004 e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio n. 1 del 3 gennaio 2005.

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLA sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 31 dicembre 2006,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. La domanda di rimessa in vigore dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2006 del CCLA è accolta.
2. È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate del CCLA:

Salari minimi

La tabella dei salari minimi è adeguata al rincaro nella misura dello 0,9% (indice di fine settembre pari a 103.3 punti).

Adeguamento al rincaro

I dipendenti con un salario lordo fino a fr. 5000.– mensili **hanno diritto** ad un adeguamento al rincaro dello 0,9%.

Per i dipendenti con un salario superiore a fr. 5000.–, si raccomanda di concedere un analogo adeguamento (0,9%); le ditte hanno tuttavia la facoltà di commisurarle alle prestazioni del collaboratore.

Salari mensili minimi contrattuali a partire dal 1° gennaio 2005

Maestro meccanico

Accordo individuale

Capo meccanico

Accordo individuale

Ricezionista	Accordo individuale
Meccanico diagnostico	Accordo individuale
Meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli	
1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	fr. 2964.–
– nel 2° semestre	fr. 3493.–
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3768.–
3° anno dopo il tirocinio	fr. 4020.–
4° anno dopo il tirocinio	fr. 4057.–
5° anno dopo il tirocinio	fr. 4617.–
Riparatore d'automobili	
1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	fr. 2646.–
– nel 2° semestre	fr. 3356.–
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3589.–
3° anno dopo il tirocinio	fr. 3786.–
Aiuto meccanico	
1° anno	fr. 3336.–
2° anno	fr. 3365.–
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme	fr. 3332.–
Commesso di vendita pezzi di ricambio	
1° anno dopo il tirocinio	
– nel 1° semestre	fr. 2964.–
– nel 2° semestre	fr. 3191.–
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3342.–
3° anno dopo il tirocinio	fr. 3492.–
4° anno dopo il tirocinio	fr. 3800.–
5° anno dopo il tirocinio	fr. 4027.–
Magazziniere	
1° anno	
– nel 1° semestre*	fr. 2646.–
– nel 2° semestre	fr. 3039.–
2° anno	fr. 3342.–
3° anno	fr. 3649.–
Addetto alla vendita di carburanti	
1° anno	fr. 3403.–
2° anno	fr. 3581.–
solo in caso di primo impiego dopo il tirocinio (negli altri casi il salario iniziale è pari a quello del 2. semestre)	
Retribuzione mensile apprendisti a partire dal 1° gennaio 2005	
Meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli	
nel 1° anno di tirocinio	fr. 492.–
nel 2° anno di tirocinio	fr. 613.–
nel 3° anno di tirocinio	fr. 799.–
nel 4° anno di tirocinio	fr. 1045.–

Riparatori d'automobili

nel 1° anno di tirocinio

fr. 492.–

nel 2° anno di tirocinio

fr. 613.–

nel 3° anno di tirocinio

fr. 799.–

Supplementi

nel 1° anno di tirocinio

fino a fr. 110.– annui

nel 2° anno di tirocinio

fino a fr. 220.– annui

nel 3° anno di tirocinio

fino a fr. 540.– annui

nel 4° anno di tirocinio

fino a fr. 650.– annui

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore immediatamente. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

Bellinzona, 2 febbraio 2005

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 7 marzo 2005.